

STUDIO LEGALE AVV. MARCO RIGAMONTI

V.le Filippo Turati n° 71, 23900, Lecco (LC)

Tel. 0341/36.43.31

Fax. 0341/37.02.84 – 0341/158.1500

Mail mrigamonti@hotmail.it

Avv. Marco Rigamonti - Cassazionista

Pec marco.rigamonti@lecco.pecavvocati.it

Avv. Raffaele Rigamonti

Pec raffaele.rigamonti@lecco.pecavvocati.it

Avv. Emanuela Amati

Dott. Pietro Monti

CORTE D'APPELLO DI MILANO

***APPELLO AVVERSO LA SENTENZA NR 1537/16 PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI
LECCO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA NELLA PERSONA DEL GIUDICE
DOTT.SSA NORA LISA PASSONI IN DATA 26.OTTOBRE 2016, DEPOSITATA IL
GIORNO 24.12.2016 NEL PROCEDIMENTO N. 441/13 R.G.N.R. - 128/16 R.G. TRIB. A
CARICO DI GIORGIO DE CAPITANI***

I sottoscritti Avv.ti Marco Rigamonti ed Emiliano Tamburini, entrambi del Foro di Lecco, con studio rispettivamente in Lecco, Viale Filippo Turati nr. 71 e Merate, Viale Cornaggia nr. 2, difensori dell'imputato De Capitani don Giorgio, nato a Santa Maria di Rovagnate il giorno 18/04/1938, [elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Emiliano Tamburini] come da nomina in atti e l'imputato personalmente

PREMESSO CHE

- Nei confronti di Don Giorgio De Capitani si è proceduto per la seguente imputazione: reato p.e.p. dagli artt. 81 cpv, 595 co. 1 e 3 c.p. perché, in data 06 ottobre 2010, con la pubblicazione dell'articolo di stampa dal titolo "Grazia Graziadei del TG1, vergogna" apparso sul sito web "Dongiorgio.it" mediante una serie di affermazioni ed argomentazioni diffamatorie, riportate nel testo che deve intendersi integralmente trascritto e che costituisce una parte integrante del presente capo d'imputazione offendeva la reputazione di Graziadei Grazia, giornalista Rai, paragonata ad un "... Prostituta all'antica, una meretrice che per scelta dona piacere per strada ad un pugno di sconosciuti per un pugno di euri..." ed al cui confronto la donna di strada veniva ritenuta "... Più degna del mio rispetto, del rispetto di chiunque altro, questa puttana da quattro soldi, di una inviata come Grazia Graziadei"; successivamente, in data 31 maggio 2011, nel testo dell'articolo "E ora a noi due", articolo che deve intendersi integralmente trascritto, inseriva affermazioni denigratorie nei confronti di Graziadei

STUDIO LEGALE AVV. MARCO RIGAMONTI

V.le Filippo Turati n° 71, 23900, Lecco (LC)

Tel. 0341/36.43.31

Fax. 0341/37.02.84 – 0341/158.1500

Mail mrigamonti@hotmail.it

Avv. Marco Rigamonti - Cassazionista

Pec marco.rigamonti@lecco.pecavvocati.it

Avv. Raffaele Rigamonti

Pec raffaele.rigamonti@lecco.pecavvocati.it

Avv. Emanuela Amati

Dott. Pietro Monti

Grazia, giornalista RAI che indicava come “*devota leccaculo*”, “*schiaiva*”, “*schiaivetta*” e che in generale descriveva come dotata di scarsa o nulla indipendenza nei confronti del “potere”, in tal modo offendendo la reputazione della predetta.

In luogo sconosciuto in data 06 ottobre 2010 e 31 maggio 2011.

- Nei confronti dell'imputato, la persona offesa Grazia Graziadei si è costituita parte civile con l'avv.to Fabio Viglione del Foro di Roma, con studio in Roma, via Fulceri Paolucci de' Calboli 44
- Le parti hanno concluso come segue:
 - **P.M.:** chiede la condanna dell'imputato alla pena di euro 3.000,00 di multa;
 - **La parte civile:** chiede la condanna dell'imputato alla spesa ritenuta di giustizia e la condanna al risarcimento nella misura di cui alle conclusioni scritte e la rifusione delle spese come da nota allegata;
 - **La difesa:** chiede l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato dall'entrata in vigore della Costituzione; rimette al Giudice la valutazione in ordine alla eventuale necessità di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità Costituzionale.
- All'esito del dibattimento il Giudice di primo grado ha dichiarato Giorgio De Capitani responsabile del reato a lui ascritto limitatamente all'episodio del 31 maggio 2011, e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata lo ha condannato alla pena di euro 500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; visti gli artt. 538 e s.s. c.p.p., ha condannato altresì l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, liquidato in complessivi euro 3.000,00; lo ha altresì condannato alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile, liquidate in euro 1800 oltre spese, iva e c.p.a.

L'imputato è invece stato assolto dal reato a lui ascritto in relazione all'episodio del 06 ottobre 2010 perché il fatto non costituisce reato.

Motivazione in giorni 60

STUDIO LEGALE AVV. MARCO RIGAMONTI

V.le Filippo Turati n° 71, 23900, Lecco (LC)

Tel. 0341/36.43.31 Fax. 0341/37.02.84 – 0341/158.1500

Mail mrigamonti@hotmail.it

Avv. Marco Rigamonti - Cassazionista

Pec marco.rigamonti@lecco.pecavvocati.it

Avv. Raffaele Rigamonti

Pec raffaele.rigamonti@lecco.pecavvocati.it

Avv. Emanuela Amati

Dott. Pietro Monti

DICHIARANO

Di proporre impugnazione nei confronti di tutti i capi ed i punti della richiamata sentenza per i seguenti

MOTIVI

1. IL PRIMATO DELLA VERITA'

La verità ha un primato assoluto.

Nel manifestare il pensiero i fatti devono essere riportati secondo verità.

In una sentenza l'imputato, a prescindere dalla rilevanza che gli errori di fatto nella ricostruzione della vicenda possano avere sull'esito del processo ha diritto alla verità.

I fatti che a quella non corrispondano pregiudicano o possono pregiudicare la sua immagine.

Quando parliamo di verità o falsità parliamo ovviamente solo di attinenza o non attinenza a ciò che è accaduto.

Nella sentenza non tutto nella ricostruzione dei fatti corrisponde al vero.

Il giudice ha ricostruito sommariamente?

Ha fatto salti logici? Ha riportato il suo giudizio come se fosse realtà storica senza chiarire ove si trovasse il limite tra l'una e l'altro? Forse, dobbiamo ripristinare innanzitutto il primato della verità.

È necessario intervenire sul contenuto della ricostruzione dei fatti relativa al secondo articolo.

Il giudice evita di sottolineare come tra la conoscenza da parte di Don Giorgio della querela e il secondo articolo trascorrono alcuni mesi e come, tra quella conoscenza e la pubblicazione del secondo articolo si collochi la morte di Vittorio Arrigoni,

Il dato omesso non è certo irrilevante: La morte di Vittorio Arrigoni cambia all'evidenza la prospettiva, incide sulla portata, sull'intimo significato di quel provocatorio ma per nulla minaccioso "Ed ora a noi due". Non si tratta di una minaccia alla dott.ssa Grazia Graziadei. "E ora a noi due" altro non è se non un'espressione sintetica che sta a significare: "Arrigoni

STUDIO LEGALE AVV. MARCO RIGAMONTI

V.le Filippo Turati n° 71, 23900, Lecco (LC)

Tel. 0341/36.43.31

Fax. 0341/37.02.84 – 0341/158.1500

Mail mrigamonti@hotmail.it

Avv. Marco Rigamonti - Cassazionista

Pec marco.rigamonti@lecco.pecavvocati.it

Avv. Raffaele Rigamonti

Pec raffaele.rigamonti@lecco.pecavvocati.it

Avv. Emanuela Amati

Dott. Pietro Monti

è morto ma non sono morti i suoi valori tra i quali quello della verità, quello di lottare perché la verità abbia il sopravvento perché non ci possa essere mistificazione”.

Eppure il giudice si era reso ben conto che quella morte prematura e tragica di Vittorio Arrigoni aveva avuto nella vicenda un ruolo determinante.

Quella morte aveva così inciso su Don Giorgio tanto da mutare a posteriori l'aspetto soggettivo in relazione alla prima pubblicazione in quella sorta di volontà di Don Giorgio di tramutarsi quasi da padre adottivo a padre naturale dell'articolo.

Il giudice infatti ben si avvede che Don Giorgio si assume, **solo dopo la morte di Arrigoni**, la paternità putativa dell'articolo, non prima.

Si tratta di ben diversa prospettiva.

Nonostante la manifestata consapevolezza di ciò, il giudice tuttavia elimina la rilevanza di quell'evento dall'analisi della vicenda relativamente al secondo articolo.

Nella visione del giudice, Don Giorgio è colui che per una sorta di ritorsione rincara la dose e minaccia pubblicamente. Almeno così si percepisce dalla ricostruzione fornita.

Nella prospettiva che tiene conto di un fatto storico omesso -la morte prematura e tragica di Vittorio Arrigoni- Don Giorgio diviene colui che propone di farsi portavoce di valori che appartenevano a chi è stato ucciso. In tale prospettiva Don Giorgio è colui che si fa strumento di continuità di valori. In questa prospettiva quell'articolo non è la minaccia alla Graziadei, non costituisce azione ritorsiva, ma solo l'omaggio al valore della verità.

Ripristiniamo innanzitutto il primato della verità che poi come si vedrà ha anche una rilevanza pratica di un certo spessore.

LA SCRIMINANTE PUTATIVA IN UNA LOGICA UNITARIA

Il giudice riconosce a Don Giorgio in relazione alla pubblicazione dell'articolo di Arrigoni la scriminante putativa dell'esercizio del diritto, il diritto di cronaca. Secondo il giudice Don Giorgio aveva fatto una sorta di rassegna stampa.

Ma se Don Giorgio era convinto di un'ampiezza assoluta della libertà di pensiero quando ripropose l'articolo di Arrigoni, perché avrebbe poi dovuto essere consapevole del contrario

STUDIO LEGALE AVV. MARCO RIGAMONTI

V.le Filippo Turati n° 71, 23900, Lecco (LC)

Tel. 0341/36.43.31

Fax. 0341/37.02.84 – 0341/158.1500

Mail mrigamonti@hotmail.it

Avv. Marco Rigamonti - Cassazionista

Pec marco.rigamonti@lecco.pecavvocati.it

Avv. Raffaele Rigamonti

Pec raffaele.rigamonti@lecco.pecavvocati.it

Avv. Emanuela Amati

Dott. Pietro Monti

quando pubblicò il secondo articolo? Come avrebbe potuto se ancora oggi intimamente non ha quella consapevolezza come ben il giudice percepisce?

Una logica unitaria avrebbe dovuto portare all'assoluzione di Don Giorgio anche in relazione al secondo articolo per effetto della stessa scriminante putativa che ha imposto al giudice di assolverlo in ordine al primo.

Che il giudice fosse convinto della sussistenza di un'intima convinzione di Don Giorgio di un'amplissima portata della libertà di pensiero che consente di dire tutto ciò che si pensa è del resto riconosciuto in sentenza nella parte in cui il Giudice ritiene di negare la condizionale.

Era giusto negare la condizionale perché non avrebbe dovuto esserci condanna perché le ragioni che non consentono la concessione della condizionale in realtà escludono il dolo.

Si legge infatti a p. 14 della sentenza *“Non possono disporsi la sospensione condizionale della pena e la non menzione nei confronti dell'imputato: dalle dichiarazioni più volte rese da Giorgio De Capitani nel corso del dibattimento è emerso che in estrema sintesi costui non percepisce alcun disvalore nelle sue forme espressive e, a parere di questo giudice, **confonde la libertà di espressione con l'arbitrio**”*. Ma che cos'è una scriminante putativa se non la confusione convinta attraverso la quale si ritiene la sussistenza di una circostanza che non c'è. La scriminante putativa dell'esercizio del diritto in relazione all'art 21 cost. che cos'è se non quella situazione soggettiva che il giudice definisce come confusione tra libertà di espressione e arbitrio?

Ebbene emerge dal testo stesso della sentenza una contraddittorietà manifesta.

Quella scriminate permane ancora oggi.

La conseguenza è l'inevitabile assoluzione di Don Giorgio anche in relazione al secondo articolo perché il fatto non costituisce reato.

L'INCIDENZA DELLA CORRETTA RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA E LA SUA INCIDENZA SULLE ATTENUANTI

STUDIO LEGALE AVV. MARCO RIGAMONTI

V.le Filippo Turati n° 71, 23900, Lecco (LC)

Tel. 0341/36.43.31

Fax. 0341/37.02.84 – 0341/158.1500

Mail mrigamonti@hotmail.it

Avv. Marco Rigamonti - Cassazionista

Pec marco.rigamonti@lecco.pecavvocati.it

Avv. Raffaele Rigamonti

Pec raffaele.rigamonti@lecco.pecavvocati.it

Avv. Emanuela Amati

Dott. Pietro Monti

Si è detto che Don Giorgio doveva essere assolto e nel prosieguo si evidenzieranno altre ragioni a sostegno della tesi. Ipotizzando per assurdo la fondatezza della condanna, la corretta ricostruzione dei fatti avrebbe imposto la concessione dell'attenuante di cui all'ar 62 n°1 "*l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale*". Don Giorgio criticava aspramente un articolo ritenuto capace di alterare la realtà un articolo nocivo per una corretta informazione.

FORME E CONTENUTI

E' assai difficile comprendere se Don Giorgio sia stato condannato per le modalità espressive o per i contenuti. Criticare è indubbiamente lecito altrimenti priveremmo l'art 21 cost. di ogni valenza. Don Giorgio dunque poteva dire ciò che in sostanza ha detto e cioè che il contenuto di quell'articolo era sostanzialmente determinato da ragioni di potere.

Si deve allora ritenere che il giudice abbia condannato, per questioni di natura formale, per le parole scelte.

Ci si scontra con il principio di tassatività. Nessuno introduce un elenco di parole bandite.

L'uso di un termine può essere più o meno regale, più o meno educato, più o meno sgarbato, più o meno opportuno, ma non incide affatto sul destinatario della critica è indice delle caratteristiche soggettive di chi il termine usa e dunque non incide affatto sulla reputazione del destinatario della critica.

Come si è più volte ribadito anche nelle memorie depositate solo l'attribuzione di fatti non veri lede, in realtà, la reputazione.

Anche per tale motivo Don Giorgio doveva essere assolto perché il fatto non costituisce reato.

Le questioni preliminari

Chiarita la mancata contestazione dell'art 13 legge stampa, da un punto di vista sostanziale ben poco interesse permane sulle eccezioni preliminari, salvo quella relativa all'indeterminatezza dell'imputazione, formulata "*per relationem*".

STUDIO LEGALE AVV. MARCO RIGAMONTI

V.le Filippo Turati n° 71, 23900, Lecco (LC)

Tel. 0341/36.43.31

Fax. 0341/37.02.84 – 0341/158.1500

Mail mrigamonti@hotmail.it

Avv. Marco Rigamonti - Cassazionista

Pec marco.rigamonti@lecco.pecavvocati.it

Avv. Raffaele Rigamonti

Pec raffaele.rigamonti@lecco.pecavvocati.it

Avv. Emanuela Amati

Dott. Pietro Monti

Il Giudice supera l'eccezione prospettata affermando, in buona sostanza, che quando l'imputato è posto nella condizione di difendersi l'eccezione non può ritenersi fondata; circostanza che sarebbe stata soddisfatta essendo l'atto al quale l'accusa si riferisce "puntualmente indicato" ed essendo lo stesso contenuto nel fascicolo.

E' evidente come tale impostazione non possa essere assolutamente condivisa: è evidente come procedendo così si potrebbe arrivare - per passi successivi - a situazioni aberranti.

Si dovrebbe ritenere adeguata, in quest'ottica, un'imputazione costituita dalla sola indicazione delle norme ritenute violate con riferimento ad un "puntuale indice" del fascicolo del P.M.

Un tale modo di procedere apre la strada a contestazioni assolutamente generiche, che impongono all'imputato uno sforzo difensivo immane, oltre che ingiustificato.

La previsione normativa di cui all'art. 552 lettera "C" c.p.p., - estremamente chiara - impone all'accusa di circoscrivere puntualmente l'imputazione: ciò, onde consentire da un lato un risparmio di energie processuali; dall'altro di consentire anche al giudice di chiarire i limiti dell'oggetto del processo, anche in relazione alle valutazioni in ordine all'ammissibilità delle richieste istruttorie e poi delle domande.

In quest'ottica, il capo imputazione è certamente irrispettoso del disposto dell'art 552 c.p. lettera c del codice di rito; dunque, ne deve essere dichiarata la nullità con ogni conseguenza.

IL MERITO

Il Giudice ha ritenuto di assolvere Don Giorgio De capitani in relazione alla pubblicazione dell'articolo di Arrigoni, condannandolo invece in relazione alla pubblicazione dell'altro articolo, ove - nella sostanza- aggiungeva all'articolo di Arrigoni sue considerazioni.

Ciò di cui oggi si deve discutere, dunque, è soltanto l'articolo del 31 maggio 2011.

Si tratta in ogni caso, come sopra si è evidenziato, di un modo di procedere illogico.

Il problema vero, tuttavia, non risiede nell'individuazione nelle due ipotesi dell'elemento soggettivo.

STUDIO LEGALE AVV. MARCO RIGAMONTI

V.le Filippo Turati n° 71, 23900, Lecco (LC)

Tel. 0341/36.43.31

Fax. 0341/37.02.84 – 0341/158.1500

Mail mrigamonti@hotmail.it

Avv. Marco Rigamonti - Cassazionista

Pec marco.rigamonti@lecco.pecavvocati.it

Avv. Raffaele Rigamonti

Pec raffaele.rigamonti@lecco.pecavvocati.it

Avv. Emanuela Amati

Dott. Pietro Monti

Il problema vero è il seguente: la libertà di manifestazione del pensiero è realmente riconosciuta dalla Costituzione, oppure - riconosciuta dalla Costituente - è stata di fatto cancellata attraverso l'invenzione, non certo di origine legale del diritto vivente? Responsabilità penale non c'era per il primo articolo e non c'è per il secondo, solo perché la nostra costituzione riconosce il diritto di manifestare il proprio pensiero senza limiti salvi quelli previsti dall'art. 21 ultimo comma Cost. Le problematiche divengono allora di puro diritto.

PROBLEMI GIURIDICI- Il tema dell'abrogazione tacita dell'art 595 c.p.

La difesa aveva prospettato la tesi secondo la quale l'entrata in vigore dell'art 21 della costituzione ebbe ad abrogare tacitamente i reati di ingiuria e diffamazione.

L'argomento è stato diffusamente trattato dalla difesa evidenziando un pluralità di questioni che giova ribadire in sintesi

- L'art 21 è immediatamente precettivo;
- L'art 21 Cost. stabilisce i limiti ai quali la libera manifestazione del pensiero è soggetta: gli unici limiti sono quelli dell'art 21 ultimo comma legati al buon costume;
- Il nostro ordinamento è fondato sul primato della legge e pertanto a livello costituzionale i principi debbono essere esplicitati affinché si possano ritenere sussistenti. Ciò a maggior ragione essendo la nostra costituzione lunga e rigida;
- La nostra costituzione stabilisce una precisa ripartizione dei poteri stabilendo che il potere legislativo appartiene al parlamento;
- I magistrati non hanno un potere legislativo residuale così da poter integrare la legge e a maggior ragione la costituzione;
- Il diritto all'onore e alla reputazione non sono affatto richiamati nella costituzione e per questo non possono essere annoverati nei diritti inviolabili dell'art 2;
- Il diritto all'onore e alla reputazione sono stati riconosciuti come meritevoli di tutela da norme internazionali che hanno valore di legge ordinaria e la cui compatibilità con l'art 21 Cost. è tutta da valutarsi;

STUDIO LEGALE AVV. MARCO RIGAMONTI

V.le Filippo Turati n° 71, 23900, Lecco (LC)

Tel. 0341/36.43.31

Fax. 0341/37.02.84 – 0341/158.1500

Mail mrigamonti@hotmail.it

Avv. Marco Rigamonti - Cassazionista

Pec marco.rigamonti@lecco.pecavvocati.it

Avv. Raffaele Rigamonti

Pec raffaele.rigamonti@lecco.pecavvocati.it

Avv. Emanuela Amati

Dott. Pietro Monti

- Dopo l'entrata in vigore di quelle norme internazionali il legislatore ordinario non ha reintrodotta il delitto di diffamazione che non può certo rivivere per l'inserimento del riconoscimento del diritto all'onore da parte delle norme internazionali;
- L'unico reato di diffamazione previsto dal nostro ordinamento deve in realtà ritenersi quello di cui all'art 13 l. stampa che per espresso riconoscimento del P.M. e del giudice a fronte delle eccezioni formulate dalla difesa non si deve ritenere in alcun modo contestato.

Il giudice ha ritenuto che per nulla l'art 21 cost. abbia determinato la tacita abrogazione dell'art 595 c.p.

Ha fatto ciò affermando che il diritto all'onore e alla reputazione sarebbero implicitamente ricompresi nell'art 2 Cost. che a parere del giudicante farebbe riferimento ad un - diciamo noi - indistinto coacervo di non meglio individuati diritti che, chissà come e perché preesisterebbero alla costituzione, forse agli Stati stessi e alla loro sovranità provenendo da Dio per chi ci crede e dal nulla per chi all'entità soprannaturale non creda.

Stiamo tornando indietro di secoli. Con ciò si sta in realtà minando il concetto stesso di sovranità ed il primato del diritto positivo.

Il diritto è una manifestazione del potere, della sovranità. Il diritto naturale inteso come un insieme di principi che preesistono allo Stato non esiste affatto, è addirittura confliggente con il concetto di diritto positivo e di ordinamento giuridico.

Le argomentazioni del giudice sono in realtà assai faticose ed incomplete.

Non era certo una scelta facile quella che si chiedeva a quel giudice assai preparato e ancor prima assai intelligente ma anche assai giovane e crediamo per questo non ancora intimamente convinto che quell'art 101 Cost. possa essere vero equiparando quel giovane giudice al Presidente della Cassazione.

Ecco allora che incontriamo una prima violazione di legge, la violazione dell'art 101 Cost., che non richiama affatto il diritto naturale o comunque fonti esterne preesistenti all'ordinamento. Il giudice è soggetto **solo alla legge**.

La decisione si radica invece su elementi esterni alla legge.

STUDIO LEGALE AVV. MARCO RIGAMONTI

V.le Filippo Turati n° 71, 23900, Lecco (LC)

Tel. 0341/36.43.31

Fax. 0341/37.02.84 – 0341/158.1500

Mail mrigamonti@hotmail.it

Avv. Marco Rigamonti - Cassazionista

Pec marco.rigamonti@lecco.pecavvocati.it

Avv. Raffaele Rigamonti

Pec raffaele.rigamonti@lecco.pecavvocati.it

Avv. Emanuela Amati

Dott. Pietro Monti

Bisogna allora accertare se quegli elementi, esterni alla legge, che il giudice pone a fondamento della sua decisione, siano o meno realmente richiamati da quell'art 2 che, secondo il giudice necessariamente (ma non è dato sapere perché) fa riferimento ad un insieme (non meglio individuato) di diritti che preesistono al sistema e che sol per questo possono essere riconosciuti.

Le cose non stanno affatto così.

Per dimostrarlo è opportuno, innanzitutto, leggere ciò che l'art 2 Cost. afferma così da non uscire dai limiti tracciati dalla lettera della legge.

L'art 2 recita: *La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.*

Come è semplice osservare l'art 2, in realtà, non contiene alcun riferimento ad un gruppo di diritti esterno alla costituzione. Quell'art. 2 dice soltanto che la Repubblica, appena partorita dall'art 1 della costituzione, che è madre del nostro ordinamento, riconosce i diritti inviolabili e, infatti, poi di diritti dei cittadini, tra i quali quelli inviolabili, quella Repubblica, la cui sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione, ne parla diffusamente, proprio nel testo costituzionale.

Il giudice si avvede in realtà che le sue affermazioni vacillano. Sono ancorate solo all'art. 2 e non reggono affatto. Così, cerca conforto nel disposto dell'art 3 che viene forzato a far da puntello alla tesi, ma si sa, se i puntelli non son dell'esatta misura, non servono allo scopo.

Il Giudice afferma che la reputazione, in quanto prerogativa irrinunciabile (ma dove troviamo di ciò l'appiglio normativo?) di qualsiasi essere umano, sarebbe riconosciuta dall'art 3, laddove si fa esplicito riferimento alla dignità umana.

Per verificare se il giudice abbia detto il vero (nel senso sempre di attinenza al testo normativo) si deve prendere in mano quell'art 3 della costituzione repubblicana. Solo così si può infatti evitare di farsi ingannare da convinzioni che non trovino il loro fondamento nella legge, perché così vuole l'art 101 cost.

STUDIO LEGALE AVV. MARCO RIGAMONTI

V.le Filippo Turati n° 71, 23900, Lecco (LC)

Tel. 0341/36.43.31

Fax. 0341/37.02.84 – 0341/158.1500

Mail mrigamonti@hotmail.it

Avv. Marco Rigamonti - Cassazionista

Pec marco.rigamonti@lecco.pecavvocati.it

Avv. Raffaele Rigamonti

Pec raffaele.rigamonti@lecco.pecavvocati.it

Avv. Emanuela Amati

Dott. Pietro Monti

L'art 3 al comma uno recita: *Tutti i cittadini hanno **pari dignità sociale** [disp. att. Cost. XIV] (1) e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [Cost. 29, 37, 48, 51], di razza, di lingua [Cost. 6; disp. att. Cost. X], di religione [Cost. 8, 19, 20]; di opinioni politiche [Cost. 22], di condizioni personali e sociali"*

L'art 3 in realtà dice cosa ben diversa da quella che il giudice afferma.

Innanzitutto non dice affatto che la reputazione debba essere tutelata o che sia prerogativa irrinunciabile della persona: Dove sta scritto? Qui si parla di pari dignità sociale.

Se si confrontano i concetti di reputazione del quale il giudice sta ricercando la tutela costituzionale e quello di dignità, contenuto nell'art 3, si comprende di come gli stessi non siano congruenti e cioè esattamente sovrapponibili. Ciò che non è congruente è diverso. Quei concetti sono ontologicamente differenti.

La reputazione è legata ai comportamenti, al gruppo di appartenenza alle conoscenze acquisite all'intelligenza manifestata, alla carica e anche qui sempre che la funzione sia esercitata con quell'onore imposto dall'art 52 cost..

La dignità di cui all'art. 3, invece, è assai più essenziale, legata com'è al concetto stesso di uomo. Quella libertà è il "valore uomo" è l'uomo in quanto esistente, è l'assioma, concetto che pervade il termine nella sua etimologia, riconducibile sì al latino dignus ma anche al greco axios dal duplice significato di degno e assioma. Quella dell'art 3 è la dignità assiomatica, quella originaria che non ha bisogno di spiegazione e di narrazione poiché di per sé evidente. Ma quale è la dignità evidente e inconfutabile? Ogni uomo è uomo e dunque ha la dignità di uomo e deve essere preso in considerazione come tale e cioè a ciascuno deve essere riconosciuto ogni diritto che consegua all'esistenza. Quella che non è lecito negare, quella che non può che essere uguale per tutti a prescindere dal grado. Non è lecito caricare un assioma di contenuti che non sono evidenti. Quella dignità è quella pari, la considerazione minima dell'essere umano in quanto tale, ma che non preesiste all'ordinamento.

Ci sia avvede, allora, che nell'art 3, in realtà, non si individua affatto il concetto di dignità intesa come reputazione ma si stabilisce che, nel sociale, ogni uomo in quanto tale deve

STUDIO LEGALE AVV. MARCO RIGAMONTI

V.le Filippo Turati n° 71, 23900, Lecco (LC)

Tel. 0341/36.43.31

Fax. 0341/37.02.84 – 0341/158.1500

Mail mrigamonti@hotmail.it

Avv. Marco Rigamonti - Cassazionista

Pec marco.rigamonti@lecco.pecavvocati.it

Avv. Raffaele Rigamonti

Pec raffaele.rigamonti@lecco.pecavvocati.it

Avv. Emanuela Amati

Dott. Pietro Monti

trovare ugual considerazione. Conviene rimanere sul concreto e non fare voli pindarici. Che cosa si mantiene uguale per tutti gli uomini nell'ordinamento? Una sola cosa, la capacità giuridica che a nessuno può essere tolta, quella prevista dall'art 1 del codice civile e che è comunque uguale per tutti. L'assioma sul quale si fonda l'ordinamento. La dignità di cui all'art 3 nulla ha a che fare con la reputazione e non può certo essere lesa dalle parole essendo in realtà caratteristica giuridica del soggetto. Ci si avvede tuttavia che anche questa dignità assiomatica trova fondamento nel diritto positivo e che non ci sarebbe neppure se non esistessero l'art 3 Cost e l'art 1 C.C..

L'argomento portato dal giudice è dunque soltanto apparente ed è in realtà l'unico portato dal giudice per contrastare la tesi difensiva dell'abrogazione dell'art 595 c.p.

Basta allora richiamare per sommi capi i concetti.

La legge costituzionale, poiché di grado superiore, può abrogare tacitamente quella ordinaria sempre che sia entrata in vigore in epoca successiva a quest'ultima. Il requisito è verificato.

L'art 21 Cost. è immediatamente precettivo. Tale argomento non è stato contestato dal giudice.

L'art 21 Cost. stabilisce gli unici limiti che alla libertà di pensiero possono essere posti. Il giudice la pensa diversamente ma sulla base delle affermazioni che, come si è visto, non trovano supporto nel diritto positivo anche se lo trovano in una giurisprudenza che a sua volta non si fonda sulle norme.

Non serve altro.

Il giudice ha ovviamente omesso di prendere in considerazione una serie di punti che fungevano da presupposto della tesi difensiva.

Si tratta del principio secondo il quale la legge è di competenza del Parlamento e non dei giudici. Ciò è tuttavia pacifico basta leggere la Costituzione. E ancora, si tratta della problematica legata all'interpretazione che per la costituzione non può che seguire criteri essenzialmente letterali.

STUDIO LEGALE AVV. MARCO RIGAMONTI

V.le Filippo Turati n° 71, 23900, Lecco (LC)

Tel. 0341/36.43.31

Fax. 0341/37.02.84 – 0341/158.1500

Mail mrigamonti@hotmail.it

Avv. Marco Rigamonti - Cassazionista

Pec marco.rigamonti@lecco.pecavvocati.it

Avv. Raffaele Rigamonti

Pec raffaele.rigamonti@lecco.pecavvocati.it

Avv. Emanuela Amati

Dott. Pietro Monti

I “certamente”, i “non è chi non veda” e i “come è noto” dei quali è costellata la sentenza non sono motivazione.

Si tratta solo di affermazioni autoreferenziali risolvendosi nell'affermazione “io penso che”, “io ritengo che” e ancora, “io sono certa che” espressioni queste alle quali è sottesa “essendo io Giudice ciò che dico è legge”.

In tal modo il giudice va oltre il suo ruolo e crea la legge anziché applicarla.

E' una questione di prospettiva.

Il Giudice non deve far coincidere la legge con ciò che egli ritiene ma deve limitarsi ad applicare la legge sia questa dal suo punto di vista giusta o ingiusta.

E' una questione di metodo.

DIFFAMAZIONE O INGIURIA

Si tratta di altro tema prospettato dalla difesa.

Si è detto: trattasi di ingiuria e non di diffamazione?

L'articolo è stato pubblicato nella grande stanza di Internet nella quale la dott.ssa Graziadei risiedeva, insomma, entrandovi pressoché quotidianamente anche più volte.

Il Giudice dice che la compresenza deve essere essenzialmente temporale poiché solo ciò garantisce l'immediata possibile reazione.

Da dove ciò si evinca, non è dato sapere.

L'art 595 c.p. non parla affatto del tempo.

Ne vogliamo parlare? Bisognerebbe allora stabilire l'unità temporale di riferimento: il minuto, l'ora, il giorno, la settimana, il mese. E ancor prima bisognerebbe individuare il criterio di scelta, ancorandosi ovviamente alla legge.

Illogiche sono sul punto le considerazioni del Giudice.

Che la persona offesa entri in internet alle sette del mattino o alle cinque del pomeriggio in relazione ad un articolo apparso alle 7 di quel giorno che cosa cambia in concreto rispetto alla possibile reazione?

Nulla, assolutamente nulla.

STUDIO LEGALE AVV. MARCO RIGAMONTI

V.le Filippo Turati n° 71, 23900, Lecco (LC)

Tel. 0341/36.43.31 Fax. 0341/37.02.84 – 0341/158.1500

Mail mrigamonti@hotmail.it

Avv. Marco Rigamonti - Cassazionista

Pec marco.rigamonti@lecco.pecavvocati.it

Avv. Raffaele Rigamonti

Pec raffaele.rigamonti@lecco.pecavvocati.it

Avv. Emanuela Amati

Dott. Pietro Monti

Proprio in internet è perfettamente ininfluyente la contemporanea presenza intesa in senso temporale.

Ecco allora che la motivazione fondata esclusivamente sulla possibilità di reazione vacilla.

Se così' è - e non pare si possano avere sul punto smentite - ci troviamo di fronte ad una motivazione illogica.

Se la logica fosse quella individuata dal Giudice, la dott.ssa Graziadei il giorno dopo aver scoperto l'articolo ben avrebbe potuto farsi Giustizia da sé, coprendo di insulti Don Giorgio.

Non sarebbe cambiato nulla.

Ci sarebbe da chiedersi se taluno inviasse una lettera ingiuriosa al destinatario delle ingiurie e ad altri tre soggetti, quale potrebbe essere la qualificazione giuridica del reato. Varierebbe in funzione del caso, in relazione alla rapidità dei postini? Il punto è un'altro: se il soggetto voleva in qualche modo celare ciò che diceva al destinatario delle frasi lesive c'è diffamazione altrimenti ingiuria? E' del resto evidente come Don Giorgio fosse perfettamente consapevole del fatto che la dott.ssa Grazia Graziadei sarebbe certamente entrata, in quella stanza virtuale, assistendo così a ciò che lui le diceva attraverso il suo blog, quel diario pubblico delle sue riflessioni.

La presenza o meno è all'evidenza elemento costitutivo del reato sul quale si deve focalizzare l'elemento soggettivo e non dipende dal caso. Il tema è in realtà: da un punto di vista soggettivo don Giorgio sapeva o meno che la dott.ssa Graziadei avrebbe percepito?

Si ipotizzi ad esempio che Tizio dia del ladro a Caio, gemello di Sempronio, ritenendo che Caio sia lì, presente, mentre presente è il gemello Sempronio. Tizio risponderebbe di diffamazione o di ingiuria?

La fattispecie deve dunque inquadrarsi come ingiuria e non come diffamazione poiché è certo che la Graziadei bazzicasse quei luoghi virtuali.

La realtà è che l'ingiuria lede l'onore mentre la diffamazione lede la reputazione.

Nel caso di internet la qualificazione corretta è quella dell'ingiuria aggravata dalla presenza di più persone

STUDIO LEGALE AVV. MARCO RIGAMONTI

V.le Filippo Turati n° 71, 23900, Lecco (LC)

Tel. 0341/36.43.31

Fax. 0341/37.02.84 – 0341/158.1500

Mail mrigamonti@hotmail.it

Avv. Marco Rigamonti - Cassazionista

Pec marco.rigamonti@lecco.pecavvocati.it

Avv. Raffaele Rigamonti

Pec raffaele.rigamonti@lecco.pecavvocati.it

Avv. Emanuela Amati

Dott. Pietro Monti

Il Giudice avrebbe dovuto assolvere poiché il fatto non è più previsto dalla legge come reato a parere di chi scrive fin dall'entrata in vigore della costituzione ma certamente almeno in seguito all'entrata in vigore dell'art 1 del d.lgs 7/16.

LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA DALLA DIFESA

La difesa aveva detto: è contraria all'art. 3 Cost la disposizione del terzo comma dell'art. 595 c.p. ove tratta nello stesso modo, quando commessa con altro mezzo di pubblicità, la diffamazione di cui al comma uno e quella di cui al comma due che lo stesso legislatore ha considerato di diversa valenza.

E' assolutamente illogico ipotizzare che due fatti diversi e diversamente puniti meritino uguale sanzione sol perché commessi con lo stesso strumento.

La discrezionalità del legislatore deve rispettare i canoni logici violando in difetto il principio dell'art 3 cost.

Sarebbe come affermare che le lesioni lievi e l'omicidio possano essere puniti nello stesso modo quando siano commessi con l'uso di sostanze venefiche.

La richiamata norma viola il principio dell'art 3 Cost..

Tutto ciò detto e premesso


SI CHIEDE

Che in riforma dell'impugnata sentenza la corte assolva Don Giorgio De Capitani per il reato del quale è stato ritenuto responsabile perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato ovvero perché il fatto non costituisce reato essendo stato commesso in presenza della scriminante putativa dell'esercizio di un diritto.

In subordine si chiede che la pena venga ridotta previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art 62 n. 1.

Lecco 12 Gennaio 2017

Giorgio De Capitani



I difensori.

